REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 8.10.2026 ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N.20509 R.G. 2025 promossa da:

PAOLO rappresentato e difeso dall' avv. GIAN LUCA GRISANTI, giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico

Contro

INPS rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. RG 20509/2025, PAOLO conveniva in giudizio l' INPS chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:

'annullare, previa sospensione cautelare della sua efficacia anche inaudita parte si opus, la Ordinanza – Ingiunzione n. OI-003255411 notificata in data 12.5.2025, con la quale è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in solido con la società Italia Srl, dichiarata in liquidazione giudiziale, il pagamento della somma, a titolo di sanzione amministrativa di euro 11.451,99.

Con vittoria di spese e competenze in caso di ingiusta opposizione.

Esponeva l' opponente che in data 12.5.2025 veniva notificata al Sig. Paolo nella sua qualità di ex amministratore della società Italia Srl, già dichiarata in liquidazione giudiziale in data 29.5.2023, la Ordinanza – Ingiunzione n. OI-003255411 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.451,99 asseritamente dovuti a titolo di sanzione amministrativa in conseguenza del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

sensi dell' art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983, in riferimento all'anno 2023; che la violazione contestata risultava essere stata accertata, come indicato nella stessa Ordinanza – Ingiunzione opposta, con atto di accertamento INPS n. 7001.09/12/2024.2711497 del 9.12.2024 , di cui disconosceva l'avvenuta notifica.

Tanto premesso in fatto, in punto di diritto richiamava l' art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463 del 12 settembre 1983 , facendo rilevare che il nuovo sistema normativo prevede che la sanzione amministrativa possa essere irrogata solo al verificarsi di due condizioni: (i) la notifica dell'accertamento; (i.i) il mancato versamento delle somme dovute trascorsi tre mesi dalla notifica dell'accertamento; che nel caso in esame, l'accertamento della violazione era avvenuto con atto di "accertamento INPS n. 7001.09/12/2024.2711497" del 9.12.2024, ovvero successivo alla declaratoria di liquidazione giudiziale della Italia srl, avvenuta in data 29.5.2023; che al momento della notifica dell'avviso, la Italia Srl era impossibilitata a provvedere al pagamento della somma in quanto l'apertura della procedura concorsuale impediva la destinazione di somme senza il pedissequo rispetto dell'ordine dei privilegi e al di fuori dei piani di riparto previsti in seno alla procedura stessa; che anche parte ricorrente , al momento della notifica nei suoi confronti dell' avviso di accertamento , era impossibilitato a procedere personalmente al pagamento di quanto accertato per gli stessi motivi.

Si costituiva in giudizio l' INPS contestando il ricorso di cui chiedeva l' accertamento siccome infondato in fatto ed in diritto.

Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Osserva il giudice che come si evince dalla stessa Ordinanza – Ingiunzione, l'accertamento della violazione è stato notificato in data 9.12.2024; a quella data, tuttavia, il soggetto obbligato al pagamento, ovvero la Italia Srl, era già stata posta in liquidazione giudiziale, con Sentenza del Tribunale di Roma del 29.5.2023.

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

Orbene, al momento della notifica dell'avviso, la Italia Srl, non poteva in alcun modo procedere al pagamento della somma in quanto , come fatto rilevare correttamente dalla parte ricorrente, l'apertura della procedura concorsuale impedisce la destinazione di somme senza il pedissequo rispetto dell'ordine dei privilegi e al di fuori dei piani di riparto previsti in seno alla procedura stessa.

Né a tale pagamento avrebbe potuto provvedere il ricorrente atteso che il pagamento diretto, una volta intervenuta la liquidazione giudiziale, non è più possibile.

Giova ribadire che la società non ha adempiuto in quanto impossibilitata a causa della intervenuta liquidazione giudiziale.

In ogni caso, il ricorso è infondato in forza di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 secondo il quale "*il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione*".

Tale situazione era perfettamente a conoscenza dell' INPS che già per un periodo precedente, aveva provveduto in via di autotutela ad annullare il provvedimento.

Per le ragioni esposte, dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in ordine alla Ordinanza – Ingiunzione n. OI-003255411 notificata in data 12.5.2025.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in ordine alla Ordinanza – Ingiunzione n. OI-003255411 notificata in data 12.5.2025.

Condanna l' INPS al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre iva e cpa.

Roma, 8.10.2026

La Giudice

Dott.ssa Alfonsina Bellini

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15

Firmato Da: ALFONSINA BELLINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17943a3aaab6e34270897eb8c25e6a15